

e) Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37 ¹⁾ Scuola di musica in lingua italiana ²⁾

1)Pubblicato nel B.U. 30 ottobre 2012, n. 44.

2)La denominazione "Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana" è sostituita da "Scuola di musica in lingua italiana", dall'art. 3, comma 1, del [D.P.P. 2 agosto 2016, n. 23](#).

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) In esecuzione dell'articolo 14, commi 3 e 6, della [legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15](#), e dell'articolo 1, comma 2, della [legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17](#), è istituita la Scuola di musica in lingua italiana ²⁾, facente capo al Dipartimento Istruzione e Formazione italiana.

(2) Ai sensi della [legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25](#), e successive modifiche, la Scuola di musica ³⁾ di cui al comma 1 ha il compito di promuovere e di divulgare la cultura musicale, intesa come mezzo di educazione e di sviluppo culturale, tramite l'istituzione di apposite offerte di formazione, di produzione artistica e di ricerca, nonché mediante l'adozione di tutti gli altri provvedimenti ritenuti idonei all'assolvimento di detti compiti.

(3) Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 la Scuola di musica ³⁾ si avvale di personale docente che opera nelle varie sedi locali.

(4) I comuni sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione della Scuola di musica in lingua italiana ²⁾ i locali necessari per l'organizzazione, la realizzazione e l'amministrazione dell'attività; devono provvedere inoltre a sostenere le spese per il regolare funzionamento di tali locali, quali quelle per arredamento, corrente elettrica, acqua, riscaldamento e pulizia.

2)La denominazione "Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana" è sostituita da "Scuola di musica in lingua italiana", dall'art. 3, comma 1, del [D.P.P. 2 agosto 2016, n. 23](#).

3)La parola "area" è sostituita dalle parole "Scuola di musica", dall'art. 3, comma 2, del [D.P.P. 2 agosto 2016, n. 23](#).

Art. 2 (Competenze della Scuola di musica in lingua italiana) ²⁾

(1) La Scuola di musica in lingua italiana ²⁾, in quanto parte integrante del sistema formativo provinciale, provvede a:

- a) pianificare, attuare e controllare le attività di cui all'articolo 1, comma 2;
- b) pianificare la costituzione e dislocazione delle diverse sedi sul territorio provinciale, al fine di garantire la formazione musicale di base e un'adeguata offerta pedagogico-musicale;
- c) gestire le proprie sedi locali, che svolgono l'attività didattica nel rispettivo bacino di utenza e assolvono un importante compito di formazione pubblica con l'offerta di corsi strumentali e vocali e con attività di canto lirico, corale, musica d'insieme, ricerca e divulgazione, contribuendo in misura determinante allo sviluppo complessivo della personalità;
- d) elaborare i piani didattici e le regole procedurali interne;
- e) pianificare ed organizzare l'aggiornamento del personale;
- f) valutare le attività svolte;
- g) collaborare con altri enti, organizzazioni, associazioni, con scuole dell'infanzia e scuole di ogni ordine e grado;
- h) svolgere attività di ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio musicale;
- i) curare l'edizione di pubblicazioni e di contributi scientifici, nonché l'organizzazione di conferenze e di convegni divulgativi e scientifici;
- j) curare l'attività didattico-artistica.

2)La denominazione "Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana" è sostituita da "Scuola di musica in lingua italiana", dall'art. 3, comma 1, del [D.P.P. 2 agosto 2016, n. 23](#).

Art. 3 (Autonomia funzionale e centro di responsabilità amministrativa)

(1) Alla Scuola di musica in lingua italiana [2\)](#) è riconosciuta autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della [legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15](#), e nei limiti delle disposizioni del presente regolamento. La Scuola di musica [3\)](#) è il centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 11 della [legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1](#). I fondi assegnati dalla Provincia a questa Scuola di musica [3\)](#) sono integrati dai contributi di altri enti pubblici o privati, nonché dalle rette di frequenza degli allievi e delle allieve. I fondi complessivamente a disposizione sono distribuiti e impiegati nel rispetto degli indirizzi espressi dal direttore/ dalla direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana.

(2) Le rette di frequenza sono regolamentate e stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

2)La denominazione "Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana" è sostituita da "Scuola di musica in lingua italiana", dall'art. 3, comma 1, del [D.P.P. 2 agosto 2016, n. 23](#).

3)La parola "area" è sostituita dalle parole "Scuola di musica", dall'art. 3, comma 2, del [D.P.P. 2 agosto 2016, n. 23](#).

Art. 4 (Coordinamento della Scuola di musica) [3\)](#)

(1) La Scuola di musica in lingua italiana [2\)](#) fa capo a un coordinatore/una coordinatrice. Al coordinatore/alla coordinatrice spetta il ruolo di diretto/diretta superiore del personale didattico e amministrativo della Scuola di musica. [3\)](#)

3)La parola "area" è sostituita dalle parole "Scuola di musica", dall'art. 3, comma 2, del [D.P.P. 2 agosto 2016, n. 23](#).

2)La denominazione "Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana" è sostituita da "Scuola di musica in lingua italiana", dall'art. 3, comma 1, del [D.P.P. 2 agosto 2016, n. 23](#).

Art. 5 (Funzioni del coordinatore/della coordinatrice)

(1) Il coordinatore/la coordinatrice della Scuola di musica in lingua italiana [2\)](#) esercita le sue funzioni sulla base degli indirizzi e degli obiettivi concordati con il direttore/la direttrice di dipartimento preposto/preposta. Esercita inoltre le funzioni attribuite ai direttori e alle direttrici di ripartizione dagli articoli 10 e 13 della [legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10](#), e successive modifiche. Al coordinatore/alla coordinatrice competono in particolare la consulenza professionale, la direzione e il controllo in riferimento a tutti gli aspetti didattici e musicali.

(2) Il coordinatore/la coordinatrice della Scuola di musica in lingua italiana [2\)](#) definisce il piano dell'offerta formativa, previo parere del collegio docenti e d'intesa con il direttore/la direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana.

(3) Il coordinatore/La coordinatrice della Scuola di musica in lingua italiana [2\)](#) può adottare, di concerto con il direttore/la direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana, regolamenti interni per l'organizzazione delle attività della Scuola di musica. [3\)](#)

(4) Il coordinatore/La coordinatrice della Scuola di musica in lingua italiana [2\)](#) nomina i e le responsabili delle proprie sedi locali.

2)La denominazione "Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana" è sostituita da "Scuola di musica in lingua italiana", dall'art. 3, comma 1, del [D.P.P. 2 agosto 2016, n. 23](#).

3)La parola "area" è sostituita dalle parole "Scuola di musica", dall'art. 3, comma 2, del [D.P.P. 2 agosto 2016, n. 23](#).

Art. 6 (Comitato consultivo)

(1) È costituito un comitato consultivo avente funzioni di supporto e di consulenza nello specifico settore, composto da:

- a) l'Assessore/Assessora competente o un suo delegato/una sua delegata;
- b) il direttore/la direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana o un suo delegato/una sua delegata;
- c) il coordinatore/la coordinatrice della Scuola di musica in lingua italiana; [2\)](#)
- d) il vice coordinatore/la vice coordinatrice della Scuola di musica in lingua italiana; [2\)](#)
- e) [4\)](#)

f) due membri espressi dal collegio docenti.

(2) Al comitato consultivo spetta inoltre il controllo sulla spesa.

(3) Per le attività di cui ai commi 1 e 2 spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute.

2)La denominazione "Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana" è sostituita da "Scuola di musica in lingua italiana", dall'art. 3, comma 1, del [D.P.P. 2 agosto 2016, n. 23](#);

4)La lettera e) dell'art. 6, comma 1, è stata abrogata dall'art. 4, comma 1, del [D.P.P. 2 agosto 2016, n. 23](#).

Art. 7 (Conferenza dei responsabili e delle responsabili dei gruppi di lavoro)

(1) La Conferenza dei responsabili e delle responsabili dei gruppi di lavoro, eletti dai e dalle docenti, si riunisce mensilmente, elabora proposte e studia soluzioni per il miglioramento dell'offerta formativa della Scuola di musica in lingua italiana. [2](#)

(2) La Conferenza dei responsabili e delle responsabili dei gruppi di lavoro è convocata e presieduta dal coordinatore/dalla coordinatrice della Scuola di musica in lingua italiana. [2](#)

2)La denominazione "Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana" è sostituita da "Scuola di musica in lingua italiana", dall'art. 3, comma 1, del [D.P.P. 2 agosto 2016, n. 23](#).

Art. 8 (Assegnazione del personale)

(1) Il personale insegnante e amministrativo in organico alla data del 31 agosto 2012 presso il disciolto Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana "A. Vivaldi" è assegnato alla Scuola di musica, [3](#) ferme restando le previsioni di cui all'articolo 6, comma 3, della [legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10](#).

3)La parola "area" è sostituita dalle parole "Scuola di musica", dall'art. 3, comma 2, del [D.P.P. 2 agosto 2016, n. 23](#).

Art. 9 (Patrimonio)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'intero patrimonio del disciolto Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana "A. Vivaldi" passa alla Provincia autonoma di Bolzano e la stessa subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 10 (Norma transitoria)

(1) In prima applicazione la direttrice reggente dell'Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana "A. Vivaldi" è incaricata del coordinamento della Scuola di musica in lingua italiana [2](#) di cui all'Art. 1.

(2) Le delibere del Consiglio di amministrazione del disciolto Istituto per l'educazione musicale in lingua italiana "A. Vivaldi" rimangono in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, finché non saranno sostituite da nuovi provvedimenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

2)La denominazione "Area Istruzione e formazione musicale in lingua italiana" è sostituita da "Scuola di musica in lingua italiana", dall'art. 3, comma 1, del [D.P.P. 2 agosto 2016, n. 23](#).